



Tribunale di Spoleto

1236/2024 r.g.

ORDINANZA

(riservata all'esito di udienza del 9/1/2025)

Lette le note depositate dalle parti,

ritenuto opportuno valutare la richiesta di sospensione dell'esecuzione;

ritenuto, in primo luogo, corretto rigettare l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione ad agire di [REDACTED], considerato che, per ammissione di parte convenuta, la stessa [REDACTED] risulta destinataria dell'atto di precetto e che, inoltre, parte convenuta non ha indicato l'intenzione di rinunciare alla notifica dell'atto di precetto a [REDACTED], di talché la notifica dell'atto di precetto effettuata nei confronti di [REDACTED], ancorché non perfezionata, può intendersi sanata per raggiungimento dello scopo, con conseguente legittimazione della stessa a proporre opposizione;

ritenuto corretto accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione, considerato che, alla luce delle argomentazioni e delle produzioni delle parti, non sussiste il *fumus* in ordine alla titolarità attiva del rapporto in capo a Purple SPV s.r.l., considerato che, per come indicato da parte attrice, risultano mancanti “*gli avvisi di cessione in GURP*”, “*i provvedimenti di cessione della Banca d'Italia del 26.01.2016 e del 30.12.2026 relativi alla prima cessione*”, “*il contratto con gli allegati relativo alla seconda cessione oppure una dichiarazione di avvenuta cessione da parte della società cedente*”

Ritenuto corretto affermare, in altre parole, che “*dall'esame delle certificazioni del Notaio Atlante viene espressamente riportato un dato numerico, relativo alla prima cessione, estrapolato da una lettera di trasmissione (non prodotta) inviata da Banca d'Italia a Rev Gestione Crediti s.p.a. in data 17 luglio 2017, successiva pertanto alla pubblicazione della predetta sentenza; mentre in relazione alla seconda cessione (da Rev Gestione Crediti a Purple) l'importo del credito era stato estratto dall'elenco allegato alle comunicazioni intercorse via pec dalle predette società il 15.06.2017 (documentazione non prodotta) ovvero in data successiva alla pubblicazione della sentenza (Cfr. docc. 7 e 8 ex adu)*”;

Ritenuto quindi che la produzione delle certificazioni notarili, in assenza dei documenti cui le stesse fanno riferimento (non presenti neppure all'interno degli allegati depositati dalle parti), appare allo stato

inidonea a supportare il *fumus* in ordine alla titolarità attiva del credito fatto valere da PURPLE SPV S.R.L.;

Ritenuta quindi l'esistenza di gravi motivi, la cui consistenza viene giudicata idonea, sul piano cautelare, a paralizzare l'efficacia esecutiva del titolo;

P.Q.M.

Sospende l'efficacia esecutiva del titolo.

Rinvia per precisazione conclusioni all'udienza del 25/2/2026.

Dispone che le attività di udienza si svolgano nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (deposito di note scritte), con termine per note coincidente con la data di udienza indicata.

Invita le parti alla leale collaborazione, richiedendo il deposito delle note 7 giorni prima dell'udienza.

Si comunichi.

10 gennaio 2025

Il giudice Paolo Mariotti